



COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI

Provincia di Udine

Medaglia d'Oro al Merito Civile - eventi sismici 1976

REGOLAMENTO COMUNALE



PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI

BED AND BREAKFAST

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 25.06.2001

Art. 1 – DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di bed and breakfast è l'attività svolta da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per propria residenza, la propria casa di abitazione quale dimora abituale, a qualsiasi titolo posseduta;
- b) per servizio di prima colazione, la fornitura, esclusivamente alle persone alloggiate, di cibi e bevande confezionate, senza alcuna manipolazione; è ammessa l'attività di riscaldamento/raffreddamento di cibi e bevande, comunque confezionati, necessaria all'offerta della prima colazione;
- c) per carattere saltuario, l'attività che procede senza continuità, senza ordine, con frequenti interruzioni, discontinua, non sistematica e priva della opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità;
- d) per organizzazione familiare, quella normalmente utilizzata per il buon funzionamento del gruppo familiare, escludendosi un'organizzazione di tipo imprenditoriale.

Art. 2 – AVVIO DELL'ATTIVITA'

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di bed and breakfast devono comunicare preventivamente e annualmente al Comune l'avvio dell'attività sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente le seguenti indicazioni:

- a) dotazione di stanze e letti;
 - b) insussistenza di variazioni rispetto alla licenza di abitabilità posseduta;
 - c) tariffe che si intendono praticare;
 - d) periodo di apertura;
 - e) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. A seguito del ricevimento della comunicazione di avvio dell'attività il Comune effettua un sopralluogo per la conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, allo scopo di iscrivere l'operatore nell'apposito albo di cui all'art. 3.

Art. 3 – ALBO DEGLI OPERATORI

1. E' istituito l'albo degli operatori nelle attività di bed and breakfast ubicate nel territorio comunale.

2. All'albo vengono iscritti gli operatori che abbiano comunicato l'avvio dell'attività ai sensi dell'articolo 2. L'iscrizione ha validità annuale e viene automaticamente rinnovata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti.

3. L'albo contiene:

- a) il numero dell'iscrizione;
- b) la data dell'iscrizione;
- c) il nome e cognome dell'interessato;
- d) l'ubicazione della struttura;
- e) la ricettività (camere, letti, bagni);
- f) periodi di apertura della struttura;
- g) tariffe praticate per persona e per giorno

Art. 4 – PUBBLICITA' E MARCHIO IDENTIFICATIVO

1. L'albo degli operatori nelle attività di bed and breakfast è pubblicizzato dal Comune mediante affissione in apposite bacheche nei pressi del municipio o in altri luoghi di pubblico passaggio.
2. L'albo è trasmesso annualmente alla Direzione Regionale del Commercio e del Turismo e almeno tre volte all'anno all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.
3. Gli operatori iscritti nell'albo di cui all'art.3 hanno titolo di utilizzare un apposito marchio identificativo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale, che può essere affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività.

Art. 5 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Gli operatori nell'attività di bed and breakfast sono tenuti a registrare e notificare le persone alloggiate, secondo quanto previsto dall'art. 109 del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
2. Gli operatori devono comunicare al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo,

Art. 6 – SANZIONI

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica l'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 17.
2. Per la violazione delle norme sulla registrazione e notifica delle persone alloggiate si applica l'art. 109 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, come modificato dall'art. 7 del D.L. 29.3.1995 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30.5.1995, n. 203.